

**COMUNE DI SAN DONATO MILANESE**

*PROVINCIA DI MILANO*

**REGOLAMENTO PER L'USO DI IMPIANTI SPORTIVI  
DI PROPRIETA' COMUNALE  
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE  
N. 27 DEL 14.12.2006**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/11/2008

## INDICE

### **Titolo I – Principi e disposizioni generali**

- art.1 Definizioni Pag. 3
- art.2 Oggetto e finalità Pag. 3
- art.3 Classificazione impianti sportivi Pag. 3
- art.4 Classificazione delle attività sportive Pag. 4

### **Titolo II – Criteri generali per l’affidamento o la concessione di impianti sportivi**

- art.5 Concessione in gestione di impianti sportivi con rilevanza economica Pag. 4
- art.6 Concessione in gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica Pag. 4
- art.7 Oneri a carico del concessionario Pag. 5
- art.8 Oneri a carico del concedente Pag. 5
- art.9 Erogazione contributi a concessionari di impianti sportivi senza rilevanza economica Pag. 5
- art.10 Revoca o recesso della concessione in uso Pag. 5
- art.11 Responsabilità del concessionario di impianto sportivo con rilevanza economica e senza rilevanza economica Pag. 6

### **Titolo III – Disposizioni per l’accesso agli impianti**

- art.12 Tariffe per l’utilizzo delle palestre scolastiche e per la fruizione di impianti sportivi senza rilevanza economica Pag. 6
- art.13 Uso di palestre scolastiche in orario extrascolastico Pag. 7
- art.14 Uso gratuito degli impianti sportivi Pag. 7

### **Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali**

- art.15 Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme Pag. 7

### **Allegato**

- Classificazione degli impianti sportivi comunali del territorio Pag. 8

## **Titolo I**

### **Principi e disposizioni generali**

#### **Art. 1**

##### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per “impianto sportivo”, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale in gestione diretta o affidata a terzi, che afferente ad istituzioni scolastiche con disponibilità di utilizzo in orari extra scolastici;
  - b) per “spazio sportivo” il luogo all’aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale, ricreativa o ludico motoria di una o più attività sportive;
  - c) per “attività sportiva”, la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
  - d) per “concessione in uso” il provvedimento con il quale l’Amministrazione autorizza l’uso e la conduzione di un impianto sportivo senza rilevanza imprenditoriale per lo svolgimento delle attività previste nello stesso;
  - e) per “assegnazione in uso” le modalità con le quali l’Amministrazione concede l’utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico;
  - f) per “impianti senza rilevanza economica” quelli che sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui insufficienti a coprire i costi di gestione;
  - g) per “concessione in gestione”, il provvedimento con il quale l’Amministrazione affida a terzi la gestione di un impianto sportivo a rilevanza economica trasferendo i rischi di gestione del servizio all’affidatario;
  - h) per “impianti a rilevanza economica” quelli atti a produrre un’utile;
  - i) per “corrispettivo”, l’importo che l’Amministrazione può corrispondere al concessionario della gestione degli impianti senza rilevanza economica;

#### **Art. 2**

##### **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di affidamento e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dall’articolo 90, comma 25 della Legge 27.12.2002, n. 289 e dalla Legge Regionale 14.12.2006, n. 27.
2. Gli impianti di cui sopra sono destinati ad uso pubblico, per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport;
3. L’uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

#### **Art. 3**

##### **Classificazione impianti sportivi**

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche indicate anche nell’art. 1 comma 2 della Legge Regionale 14.12.2007 n. 27, sono classificati in:
  - a) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili;
  - b) impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
  - c) impianti afferenti ad istituti scolastici, soggetti a particolari modalità di utilizzo.
2. Gli impianti risultano classificati secondo lo schema allegato.

3. L'utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.

#### **Art. 4**

#### **Classificazione delle attività sportive**

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. In relazione alle finalità di cui al precedente comma 1 sono considerate:
  - a) quali attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei cittadini anche anziani, disabili e minori, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza che rendono effettivo l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi;
  - b) quali attività o manifestazioni sportive di pubblico interesse, le attività agonistiche riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzate da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. o da Enti di Promozione Sportiva che garantiscano forme di promozione dello sport.

### **Titolo II**

#### **Criteri generali per l'affidamento o la concessione di impianti sportivi**

#### **Art. 5**

#### **Concessione in gestione di impianti sportivi con rilevanza economica**

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, già classificati all'art. 3 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, si effettua secondo i principi normativi vigenti.

#### **Art. 6**

#### **Concessione in uso di impianti sportivi senza rilevanza economica**

1. Gli impianti sportivi senza rilevanza economica, già classificati all'art. 3 comma 1 lettera b) del presente Regolamento, possono essere concessi in uso ad Associazioni Sportive Dilettantistiche costituite ai sensi della Legge n. 289/2002 art. 90 e iscritte all'Albo comunale delle associazioni, ad enti di promozione sportiva, a federazioni sportive nazionali anche in forma associata, attraverso procedure pubbliche di selezione esperite fra i soggetti di cui sopra.
2. Le procedure di selezione devono rispettare principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità nonché adeguata pubblicizzazione.
3. Gli uffici competenti verificano che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contenga le seguenti indicazioni:
  - assenza di scopo di lucro;
  - obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico finanziario.
4. Il presente Regolamento definisce i criteri con cui assegnare le concessioni tenendo conto di quanto specificato dalla Legge Regionale 14.12.2006 n. 27 art. 3 comma 1 e dei seguenti criteri aggiuntivi:
  - Proposte gestionali a favore attività giovanile e per disabili;
  - Proposte gestionali atte a favorire l'educazione ed a contenere la violenza tra le tifoserie;
5. L'affidamento in concessione avviene attraverso la valutazione dell'offerta più vantaggiosa valutabile in base ad elementi diversi quali il merito tecnico, la qualità del servizio, le caratteristiche dei servizi complementari, il costo a carico dell'utenza.
6. La durata della concessione di norma è triennale.

## **Art. 7**

### **Oneri a carico del concessionario**

1. Nell'atto di concessione in uso di ogni singolo impianto sportivo senza rilevanza economica verranno indicate le prestazioni a carico del concessionario tra cui:
  - a) l'apertura, la chiusura e la custodia dell'impianto sportivo per partite di campionato e allenamenti dell'associazione concessionaria;
  - b) l'apertura, la chiusura e la custodia dell'impianto sportivo per partite di campionato e allenamenti di altre associazioni o gruppi di cittadini che né facessero richiesta negli orari disponibili concordati con l'Amministrazione all'inizio di ogni campionato con un minimo di un allenamento settimanale ed una partita di campionato o un torneo;
  - c) interventi di manutenzione ordinaria meglio definita dal D.P.R. 380/01 e dalla Legge Regionale 12/05 art. 27 comma 1 lettera a) come "relativa a opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti" che verranno indicati in dettaglio nella convenzione;
  - d) la comunicazione all'Amministrazione Comunale degli adeguamenti dovuti all'entrata in vigore di nuove normative relative alla messa in sicurezza degli impianti stessi;
  - e) le spese di funzionamento e le utenze saranno poste a carico del concessionario.
2. Il gestore di impianti sportivi a rilevanza economica potrà farsi carico degli oneri previsti dal successivo art. 8 comma 1 lett. a) e b) concordando con l'Amministrazione un prolungamento del contratto rapportato all'impegno economico- finanziario sostenuto e calcolato sul modello di analisi economica che consideri sia la gestione corrente sia gli investimenti effettuati.

## **Art. 8**

### **Oneri a carico del concedente**

1. Nell'atto di concessione d'uso di ogni singolo impianto sportivo senza rilevanza economica verranno indicate le prestazioni a carico del concedente tra cui:
  - a) gli interventi di manutenzione straordinaria meglio definita dal D.P.R. 380/01 e dalla Legge Regionale 12/05 art. 27 comma 1 lettera b) come "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso";
  - b) gli interventi di sostituzioni o variazioni di parti impiantistiche come interventi edilizi che riguardino opere di riparazione o rinnovamento e sostituzione delle finiture necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

## **Art. 9**

### **Erogazione contributi a concessionari di impianti sportivi senza rilevanza economica**

1. La Giunta Comunale potrà valutare l'erogazione di contributi ai concessionari di impianti sportivi senza rilevanza economica;

## **Art. 10**

### **Revoca o recesso della concessione in uso**

1. Le concessioni degli impianti sportivi di cui agli artt. 5 e 6 sono revocate dall'Amministrazione quando:
  - a) la manutenzione ordinaria e gli interventi di manutenzione in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;

- b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- c) per mancata realizzazione del progetto di gestione dell'impianto previsto nella concessione;
- Le concessioni degli impianti sportivi di cui agli artt. 5 e 6 possono essere revocate dall'Amministrazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
- Il concessionario può recedere con preavviso di sei mesi da comunicarsi per iscritto tramite lettera raccomandata indirizzata all'Amministrazione.

### **Art. 11**

#### **Responsabilità del concessionario di impianto sportivo con rilevanza economica e senza rilevanza economica**

1. Il concessionario è unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso del complesso compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose presenti a qualsiasi titolo presso l'impianto causati da personale dipendente, associati, fruitori dell'impianto o terzi.
2. Il concessionario è altresì unico responsabile per l'eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della struttura, è inoltre tenuto alla richiesta delle autorizzazioni;
3. A tale fine il concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, le seguenti polizze assicurative:
  - a) Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose;
  - b) Polizza assicurativa contro gli infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio e/o gli operatori.
4. La stipula dei contratti di assicurazione non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia.
5. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per danni che derivino a persone o cose per effetto dell'uso dell'impianto sportivo.

### **Titolo III**

#### **Disposizioni per l'accesso agli impianti**

### **Art. 12**

#### **Tariffe per l'utilizzo delle palestre scolastiche e per la fruizione di impianti sportivi senza rilevanza economica**

1. L'Amministrazione Comunale stabilisce tariffe differenziate per l'utilizzo da parte di associazioni sportive dilettantistiche a scopo di lucro o non a scopo di lucro per l'utilizzo delle palestre scolastiche e per la fruizione degli impianti senza rilevanza economica.
2. L'affidatario della gestione dell'impianto sportivo senza rilevanza economica percepirà direttamente dalle società e altri soggetti, che usufruiranno dell'impianto, le quote orarie o forfettarie, e le cauzioni che saranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale. E' in ogni caso fatto divieto all'affidatario di percepire a qualsiasi titolo da altre società e/o da privati somme che non siano state preventivamente deliberate dal Comune.

### **Art. 13**

#### **Uso di palestre scolastiche in orario extrascolastico**

1. L'Amministrazione ai sensi della Legge Regionale 14.12.2006 n. 27 art. 4 può assegnare le palestre scolastiche ad Associazioni Sportive Dilettantistiche costituite ai sensi della Legge n. 289/2002 art. 90 e iscritte all'Albo comunale delle associazioni, ad enti di promozione sportiva, a federazioni sportive nazionali anche in forma associata, o a cittadini che ne facciano richiesta.
2. La durata dell'assegnazione ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata ed è subordinata alla necessità della scuola cui fa capo la palestra.
3. I soggetti interessati all'assegnazione formulano annualmente le proprie richieste all'Amministrazione Comunale che sulla base di tutte le richieste pervenute in base alla disponibilità delle palestre scolastiche e nel rispetto del presente Regolamento, redige un piano di utilizzo delle palestre stipulando apposite convenzioni.
4. All'assegnatario competono le stesse responsabilità indicate all'art. 10 "responsabilità del concessionario".

### **Art. 14**

#### **Uso gratuito degli impianti sportivi**

1. Per quanto riguarda specifiche esenzioni per l'uso di impianti sportivi la Giunta Comunale può esprimersi attraverso specifici atti di concessione di benefici.

### **Titolo IV**

#### **Disposizioni Transitorie e Finali**

### **Art. 15**

#### **Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali riferite ad impianti sportivi a rilevanza economica in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.
3. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni normative di carattere regolamentare contenute in atti precedenti riferiti ad impianti sportivi senza rilevanza economica, incompatibili con quanto in questo previsto.

**ALLEGATO**  
**CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL TERRITORIO**

**IMPIANTI SPORTIVI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA:**

Impianto Polisportivo in via Caviaga e via Maritano

Centro Sportivo tennis e calcetto via XXV Aprile

Centro Sportivo tennis e calcetto via Maritano

Piscina Comunale via Parri

**IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA:**

Campo Sportivo a 11 “A. Fortunato” via Croce Rossa campo di calcio a 11 (mt. 99x 56)

Campo Sportivo a 11 “A. Picchi” via G. Di Vittorio campo di calcio a 11 (mt. 101x 63)

Campo Sportivo a 11 “G.P. Squeri” via Maritano campo di calcio a 11 (mt. 105x 66)

Campo Sportivo a 7 “M. Nardelli” via Zavattini campo di calcio a 7 (mt. 40x80)

Campo Sportivo a 7 “A. Sala” via Unica Poasco campo di calcio a 7 (mt. 30x60)